

COMUNICATO UFFICIALE N.291 del 04/01/2024

Corte Sportiva di Appello

Sezione Territoriale del Lazio n. 1

Ricorso della “**Bizzaglia A&S Virtus Pomezia Bk**”, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Lazio dell'8.12.2023 in riferimento alla gara n. 316 del campionato di Serie C Girone B del 3 dicembre 2023 (Bizzaglia A&S Virtus Pomezia Bk e Club Basket Frascati) con il quale veniva sanzionato l'atleta Veljko RADAKOVIC (Bizzaglia A&S Virtus Pomezia Bk) per violazione degli artt. 33,1/1b, 33,1/1c e 36 R.G. con due giornate di squalifica, nonché inflitta l'ammenda di € 500,00 a titolo di commutazione automatica alla stessa società Bizzaglia A&S Virtus Pomezia Bk per invasione di campo di gioco commessa da individuo isolato (art. 29, 3° RG)

La Corte Sportiva d'Appello Regionale del Lazio riunitasi il giorno 14.12.2023,
VISTI

- a) l'allegato al referto della gara in questione, dove gli arbitri Umberto Panatta (1°) e Alessandro Margarita (2°) hanno dichiarato che:
- il giocatore Radakovic Veljko, dopo essere stato espulso a seguito di fallo antisportivo e fallo tecnico, non lasciava il campo di gioco ma anzi si scagliava con fare minaccioso contro il direttore di gara insultando, ed era necessario l'intervento dei suoi compagni di squadra per portarlo fuori dal campo;
 - dopo gli insulti e le minacce da parte del pubblico di casa durante la partita, al termine della stessa e ancor prima della chiusura del referto e dell'abbandono del campo da parte dei direttori di gara, una persona di casa invadeva il campo di gioco continuando a protestare nei confronti dei direttori di gara;
- b) il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Lazio dell'8 dicembre 2023;
- c) il ricorso in appello presentato dalla Bizzaglia A&S Virtus Pomezia Bk avverso le sanzioni disciplinari a carico del tesserato Radakovic e della stessa società;
- d) ascoltati in udienza i dirigenti della stessa società e l'atleta interessato;
- e) ascoltati il primo (Umberto Panatta) e il secondo (Alessandro Margarita) arbitro;

Ad avviso della Corte Sportiva d'appello il ricorso/reclamo in appello è da rigettare per i seguenti

MOTIVI

Con il ricorso presentato dalla Bizzaglia A&S Virtus Pomezia Bk, la stessa ha richiesto la riduzione della squalifica del proprio giocatore ad una sola giornata,



sostenendo che non avrebbe potuto insultare l'arbitro perché non parla italiano (condotta punita ai sensi dell'art. 33 1/1b RG), che non avrebbe avuto alcun atteggiamento intimidatorio (condotta punita ai sensi dell'art. 33 1/C RG) e che non avrebbe tardato a lasciare il campo una volta espulso e compreso l'accaduto (condotta punita ai sensi dell'art. 36 RG).

Ha infine sottolineato come nessuno avesse invaso il campo durante i 40 minuti di gioco, chiedendo pertanto l'annullamento della sanzione dell'ammenda per violazione dell'art. 29, 3/A RG.

In via preliminare la Corte ritiene di condividere le argomentazioni della ricorrente relativamente alla impossibilità di comprendere le eventuali frasi offensive pronunciate dal suo atleta (gli stessi arbitri non sono stati in grado di riferire nulla di specifico) al momento della espulsione, avendone la Corte constatato in presenza all'udienza, l'incapacità di comprendere e parlare italiano (le domande poste, sono state infatti tradotte dal fratello dello stesso che risiede da diversi anni in Italia e comprende la nostra lingua).

E' altresì emerso che la dinamica dell'abbandono del campo al momento dell'espulsione, non è stata violativa della condotta prevista e punita all'art. 36 del R.G., ma esclusiva conseguenza della mancata comprensione nell'immediatezza di quello che doveva fare. Si ritiene pertanto che le condotte p. e p. dagli art. 33, 1/1b e 36 del R.G. non sussistano.

Di altro avviso è la Corte rispetto alla contestazione della condotta punita all'art. 33, 1/1c RG.

Dopo aver ascoltato telefonicamente entrambi gli arbitri, la ricostruzione dell'accaduto al momento dell'espulsione dell'atleta Radakovic è stata descritta come quella indicata nell'allegato al referto arbitrale.

E' emerso pertanto che l'atleta della Bizzaglia A&S Virtus Pomezia Bk ha reagito all'espulsione in modo violento (tanto che alcuni compagni della squadra sono stati costretti a fermarlo per evitare il peggio, circostanza questa confermata anche dai dirigenti presenti all'udienza) e si è avvicinato al secondo arbitro con atteggiamento palesemente intimidatorio (a prescindere dalle parole effettivamente comprese in quel momento). Per tale condotta la sanzione minima prevista è di 2 giornate di squalifica (art. 33, 1-1/C RG).

In relazione invece alla contestata violazione dell'invasione di campo, nell'impugnazione se ne nega l'esistenza nel corso della gara ("non c'è nessun'invasione di campo da parte di nessuno durante gli interi 40' di gioco"), mentre come emerso, si è verificata al termine della stessa.

Entrambi gli arbitri hanno confermato infatti che, prima di lasciare il campo a partita conclusa, uno sconosciuto del pubblico di casa, si avvicinava al secondo arbitro rivolgendogli frasi irrispettose. Appare pertanto congrua la sanzione inflitta dal G.S.

PQM

La Corte conferma la sanzione di due giornate a carico di Veljko Radakovic atleta della Bizzaglia A&S Virtus Pomezia Bk per violazione dell'art. 33, 1/1c RG e quella dell'ammenda ad € 500,00 a titolo di commutazione della squalifica di una giornata del campo per violazione dell'art. 29 3a RG.



Roma, 04.01.2024

La Corte Sportiva d'Appello del Lazio
Avv. Renato Leardi – Presidente
Avv. Antonio Porpora- vicepresidente
Avv. Paolo Rocchi – vicepresidente
Avv. Luca Penso – componente – estensore
Avv. Daniele Vitale - componente



Il Presidente
(Stefano Persichelli)

